



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023





Premessa.

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (di seguito anche "decreto correttivo"), ha apportato correzioni ed integrazioni al codice dei contratti pubblici decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo codice.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché il predetto decreto correttivo, costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR/PNC e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, "a regime", molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

L'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e correttivo n. 209/2024, disciplina gli incentivi per le "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 l'elenco tassativo delle attività tecniche "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture".

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni, e tale finalità si ritiene debba orientare anche l'interpretazione delle novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Il comma 2 dell'art. 45 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal "proprio personale" specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo art. 45, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 209/2024, il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Azienda Sanitaria di Potenza.

Tali disposizioni si applicano anche agli appalti e concessioni gestiti mediante Convenzioni e Accordi Quadro conclusi da soggetti aggregatori quali SUARB o CONSIP.



Art. 1 - Obiettivi e finalità.

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n.36 del 31.03.2023, di seguito denominato Codice, e successivo correttivo Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, servizi e forniture nel caso in cui è nominato il relativo Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), e definisce i criteri di riparto delle risorse per le funzioni tecniche.
2. Il presente regolamento si applica alle tipologie di attività tassativamente previste nell'allegato I.10 del medesimo Codice o nel successivo emanando Regolamento ministeriale sostitutivo, riferite alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, con le modalità ivi previste.
3. Nelle procedure di affidamento sono comprese anche quelle di affidamento "diretto" senza previa comparazione di più offerte e quelle in concessione o in partenariato pubblico-privato, alle quali si applica in quanto compatibile ogni riferimento agli appalti contenuto nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento ha la finalità di stabilire, in applicazione di quanto previsto dall'art. 45 co. 3 del Codice, i limiti applicativi e i criteri di riparto dei cc.dd incentivi tecnici.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Le somme di cui all'articolo 45 del Codice e decreto correttivo, sono costituite in percentuale all'importo, posto a base di gara, relativo a lavori, servizi e forniture, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Il presente regolamento si applica solo se le risorse destinate alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice e Decreto Correttivo, sono previste nel quadro economico vigente, relativo all'appalto.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale esclusivamente per le seguenti attività (di cui all'allegato I.10 del Codice e Correttivo), nello specifico:
 - responsabile unico del progetto — RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);

3



- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
4. La corresponsione degli incentivi viene ripartita secondo le quote di cui all'art. 8 del presente regolamento.
 5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (art. 45, c. 2 del Codice).
 6. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP (art. 114, c. 8 del Codice)
 7. Possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i servizi e le forniture di cui all'art. 32, c. 2 e c. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs n. 209/2024 (Decreto Correttivo).

Art. 3 - Costituzione e accantonamento delle risorse per le funzioni tecniche.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45 del Codice e Decreto Correttivo, l'Azienda destina le risorse per le funzioni tecniche e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento, degli importi posti a base di gara, per lavori, fornitura di beni e servizi.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico vigente relativo all'appalto.
3. Nel caso in cui la fase di gara e affidamento sia gestita da una centrale di committenza, alla stessa è attribuita la percentuale stabilita in appositi accordi, fermo restando quanto previsto:
 - dall'art. 45, comma 8 del Codice. La quota assegnata comprende le due componenti dell'80% e del 20% di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
 - dall'art. 154 del Codice e, quindi, come stabilito dal successivo art. 6, l'incentivazione alla centrale di committenza è attribuita in base al valore dei singoli ordinativi/contratti di adesione e, pertanto, al netto del ribasso offerto.

Nel caso in cui l'incentivazione per le attività svolte dalla centrale di committenza sia superiore a quella stabilita nelle successive tabelle D e F dell'art. 8 del presente Regolamento, ai fini della quantificazione delle risorse destinate al personale interno occorrerà prededurre la quota assegnata alla centrale di committenza e, quindi calcolare sul residuo l'80% destinabile agli incentivi tecnici e il 20% per le finalità di cui all'art. 45, co. 6 e 7.

4. Le risorse, quantificate e stanziare in rapporto alla complessità dell'opera e/o dei servizi e/o della fornitura da realizzare, come calcolate in base alle tabelle A e B di cui all'art. 5 del presente Regolamento,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '4' above it, a signature with 'es/PP' above it, and a large signature on the right.



sono destinate:

- a) per una quota pari all'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 3, nonché ai loro collaboratori;
 - b) per una quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art. 4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Gli importi di cui alla quota dell'80% (rif. precedente comma 4, lett. a), sono ripartiti per ciascuna opera o servizio/fornitura, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente Regolamento, nonché nella misura stabilita nelle tabelle "C" e "D" per i lavori, "E" e "F" per i servizi e forniture, definite al successivo art. 8.
 6. L'incentivo è calcolato sull'importo posto a base di gara al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali rimanendo a carico dell'Amministrazione il contributo fiscale IRAP (*parere MIT n. 3414/2025 che afferma che tale voce è da inserirsi nel quadro economico nella voce IVA*).
 7. Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo comprensivo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c.13, del Codice.

Art. 4 - Quota del 20% - (Art. 45 cc. 5, 6 e 7 del Codice e Decreto Correttivo).

1. Le risorse di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ivi compreso anche:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria/responsabilità civile verso terzi, derivanti dalle funzioni svolte dal RUP, e comunque per il personale che svolge le attività di cui all'All. I.10 del Codice, rapportate all'entità della funzione tecnica da svolgere e alla relativa responsabilità. Tale copertura non è ammessa per le ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.

2

g

ed

che

5

espr

espr

espr

espr



Art. 5 – Quantificazione delle risorse finanziarie.

1. La quantificazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è stabilita in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara come indicato nel quadro economico dell'intervento/progetto per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Lo stesso importo complessivo degli incentivi tecnici (risorse finanziarie) è inserito nel Quadro Economico nella macrovoce "somme a disposizione dell'amministrazione" ed è determinato applicando le successive tabelle A e B.
2. Le risorse finanziarie sono individuate in base alle Tabelle A e B, applicando nella determinazione dell'importo occorrente allo stanziamento il criterio per scaglioni. Il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva, quindi come somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia e non applicando la percentuale relativa all'intero importo posto a base di gara o di affidamento o procedura assimilata.

Tabella A		
(Appalti e concessioni di lavori)		
Scaglioni di importo dei lavori in euro		Percentuale da applicare
Da	a	
0	<= 5.000.000	2,00%
> 5.000.000	<= 10.000.000	1,80%
> 10.000.000	<= 20.000.000	1,60%
> 20.000.000	<= 50.000.000	1,00%
Oltre 50.000.000		0,10%

Tabella B		
(Appalti e concessioni di servizi e appalti di forniture)		
Scaglioni di importo dei servizi e delle forniture in euro		percentuale da applicare
da	a	
0	<= 1.000.000	2,00%
> 1.000.000	<= 5.000.000	1,80%
> 5.000.000	<= 10.000.000	1,60%
> 10.000.000	<= 20.000.000	1,40%
> 20.000.000	<= 50.000.000	1,00%
Oltre 50.000.000		0,10%



Si esplicita il seguente esempio su una gara di lavori con base d'asta di 55 milioni di euro.

<i>Somma progressiva</i> [€]	<i>Importo su cui</i> <i>effettuare il calcolo</i> [€]	<i>Percentuale</i> <i>accantonamento</i>	<i>Importo da</i> <i>accantonare lordo</i> [€]
5.000.000,00 (Scaglione 0 – 5.000.000,00)	5.000.000,00	2,00%	100.000,00
10.000.000,00 (Scaglione 5.000.000,00 – 10.000.000,00)	5.000.000,00	1,80%	90.000,00
20.000.000,00 (Scaglione 10.000.000,00 – 20.000.000,00)	10.000.000,00	1,60%	160.000,00
50.000.000,00 (Scaglione 20.000.000,00 – 50.000.000,00)	30.000.000,00	1,00%	300.000,00
55.000.000 (Scaglione > 50.000.000,00)	5.000.000,00	0,10%	5.000,00
Totale			655.000,00 *

*l'importo è comprensivo delle due componenti dell'80% e del 20% di cui all'art. 45 del Codice

3. L'importo dell'incentivo tecnico, nelle due componenti dell'80% e del 20% di cui all'art. 45 del Codice comprende le risorse relative alle fasi di gara e affidamento gestite da una centrale di committenza (art. 3 co. 3 del presente Regolamento)

Art. 6 - Accordi quadro (art.154 del Codice e Decreto Correttivo)

In caso di Accordi Quadro, l'incentivazione da corrispondere sarà calcolata sulla base dell'importo del singolo contratto/ordinativo di adesione all'Accordo Quadro o Convenzione.

Art. 7 - Conferimento degli incarichi.

1. Il conferimento degli incarichi oggetto di incentivazione avviene assicurando il principio di rotazione e l'equa ripartizione degli stessi, tenuto in ogni caso conto della natura delle attività da svolgersi e delle competenze professionali presupposte. Gli incarichi sono attribuiti esclusivamente In favore della Dirigenza dei ruoli professionale (con esclusione degli avvocati), tecnica e amministrativa e del Comparto dei ruoli tecnico e amministrativo (art. 1 comma 4 del Codice).
2. E' facoltà del RUP, del DEC e/o del Responsabile della Struttura l'individuazione preventiva di una struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, ferma restando l'effettività dello svolgimento delle attività incentivabili ai fini della corresponsione dell'incentivo (PARERE MIT 2981/2024).



3. Il conferimento degli incarichi viene effettuato tra il personale di cui al comma 1 in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate rispetto alla specifica complessità tecnico/amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
4. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
5. Gli incarichi sono subordinati a verifica di insussistenza di conflitti d'interesse e soggetti ai controlli previsti dall'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 8 - Corresponsione e ripartizione dell'incentivo.

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta a favore del personale del comparto dal Responsabile della UOC, sentito il RUP, o dal RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale incaricato, nel rispetto delle prescrizioni fornite all'interno del presente regolamento. L'avvenuto espletamento delle attività è dichiarato nell'atto che approva le corrispondenti proposte di pagamento.
2. In caso di attività svolte da un Responsabile di Struttura, l'accertamento delle specifiche attività tecniche svolte, nonché la liquidazione del compenso a lui spettante, sono effettuati, nelle stesse forme del precedente comma, da un diverso dirigente Responsabile di Struttura.
3. La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo successivamente alla adozione formale del provvedimento di aggiudicazione, in relazione alle attività già espletate, con atto del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente nel caso in cui il beneficiario dell'incentivo sia un Dirigente di UOC.
4. E' facoltà del RUP e/o del Responsabile della Struttura procedere alla liquidazione dell'incentivo a conclusione di singole fasi e/o stati di avanzamento delle stesse purché regolarmente eseguite.
5. Ove "la", o "le", attività previste a favore dei collaboratori vengano espletate direttamente dal RUP o dal DEC, a questi competono anche le relative quote previste per i collaboratori. La percentuale prevista nelle tabelle che seguono a favore dei collaboratori di RUP e DEC devono intendersi, pertanto, sempre quali percentuali massime e non come percentuali fisse, restando la determinazione della misura da liquidare in facoltà del RUP e del DEC entro la soglia massima individuata. (ad es. se non vengono individuati "collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento" al RUP compete anche la quota prevista per tale attività).
6. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione almeno annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato dagli stati di pagamento / verifiche intermedie.
7. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.



8. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma nonché le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte ovvero non eseguite, andranno ad incrementare le quote di cui all'art.4 del presente Regolamento.
9. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo non può richiedere la liquidazione delle ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro rese per il rispetto delle tempistiche connesse alle attività oggetto di incentivazione.
10. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più fasi fra quelle indicate nella tabella (ad es. negli affidamenti diretti in cui può non essere svolta attività riferita alla fase di programmazione e/o progettazione), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
11. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
12. Per gli incarichi conferiti a professionalità esterne, le rispettive quote confluiscono nel fondo come previsto all'art. 4 del presente Regolamento;
13. La ripartizione delle somme spettanti al personale avente diritto, nonché le relative liquidazioni, a compimento delle attività eseguite, sono quelle indicate nelle successive tabelle.
14. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione (*parere MIT n. 2865/2024*).
15. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere (come da sottostante Tabella C) e anche per fasi (come da sottostante Tabella D). La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 8 del presente Regolamento

Tabella C – Lavori.	
Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	32%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (1)	18%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori / Direzione dell'esecuzione (1)	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) / Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i) (1). Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	3%
Collaudo statico	2%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100%

(1) Ove non individuati e nominati la quota di incentivo è riconosciuta al RUP o al DEC.

Tabella D – Lavori.

N.	Attività	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
1	Responsabile unico del progetto	1	10	10	11	32%
2	Programmazione della spesa per investimenti	2				2%
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (1)	1	4	4	9	18%
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1				1%
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		4			4%
6	Redazione del progetto esecutivo		6			6%
7	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2			2%
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione		3			3%
9	Predisposizione dei documenti di gara (bandi, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		3	2		5%
10	Direzione dei lavori / Direzione dell'esecuzione (1)				10	10%
11	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere). Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i) (1). Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				10	10%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

12	Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità				3	3%
13	Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)				2	2%
14	Coordinamento dei flussi informativi				2	2%
	TOTALE	5	32	16	47	100%

(1) Ove non individuati e nominati la quota di incentivo è riconosciuta al RUP o al DEC.

16. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, in relazione alle specifiche attività svolte (tabella E). La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 8 del presente Regolamento.

Tabella E – Servizi e Forniture.	
Attività	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (1)	21%
Redazione del progetto (Capitolato) (livello unico)	8%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione	23%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i) (1)	11%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	3%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
TOTALE	100%

(1) Ove non individuati e nominati la quota di incentivo è riconosciuta al RUP o al DEC

Tabella F – Servizi e Forniture.

N.	Attività	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
1	Responsabile unico del progetto (RUP)	1	8	6	10	25%
2	Programmazione della spesa per investimenti	2				2%



3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (1)	1	3	2	15	21%
4	Redazione del progetto (Capitolato) (livello unico)		8			8%
5	Predisposizione dei documenti di gara		3	2		5%
6	Direzione dell'esecuzione				23	23%
7	Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i) (1)				11	11%
8	Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità			0	3	3%
9	Coordinamento dei flussi informativi			0	2	2%
	TOTALE	4	22	10	64	100%

(1) Ove non individuati e nominati la quota di incentivo è riconosciuta al RUP o al DEC.

Art. 9 – Erogazione dell'incentivo e riduzione in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Qualora si verificassero dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20 %



4. Non si determina né si applica alcuna penalità, ai sensi del presente articolo, se l'aumento dei tempi di esecuzione o dei costi di realizzazione sia dovuto a cause di forza maggiore e/o a varianti autorizzate e/o ad altre cause non imputabili al RUP e/o al personale individuato per le singole e rispettive attività.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. La ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui ai criteri del presente Regolamento, si applica a tutte le attività in corso di esecuzione nel caso in cui le somme necessarie a tal fine, sono previste nel quadro economico vigente.
2. Il riconoscimento degli incentivi al personale dirigente, con i criteri di cui presente Regolamento, si applica a tutte le attività espletate successivamente all'entrata in vigore del correttivo al codice appalti di cui al D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209. Per quanto attiene agli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.¹
3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Codice degli Appalti, così come modificato ed integrato dal Correttivo, Decreto Legislativo n.209 del 31/12/2024 ed alla normativa vigente in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate e/o integrate alla luce di qualsiasi disciplina sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, regionali o CCNL.
5. È obbligatoria la tracciabilità degli incentivi corrisposti e il monitoraggio dei limiti individuali annui, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni.
6. Resta comunque valida la possibilità della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale dirigente per le attività riferibili ad appalti antecedenti all'entrata in vigore del correttivo al codice degli appalti (D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209), relativamente ai soli progetti a valere sul PNRR/PNC o agli stessi riconducibili (e/o che confluiranno su tali piani), e per gli anni compresi dal 2023 al 2026 (salvo eventuali proroghe e/o modifiche in corso d'opera), come previsto dal D.L. 24 febbraio 2023 n.13 (GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023 - Suppl. Ordinario n. 17), in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

2

¹ Art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73, che integra l'art. 45 comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

